



COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 31

**OGGETTO: APPROVAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DI IMPOSTA – ANNO 2024 – CONFERMA -
PROVVEDIMENTI**

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20:15 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1	ELLEN Roberto	PRESIDENTE	X	
2	TALLONE Fabio	VICE SINDACO	X	
3	MENZIO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
4	MATTEODO Maura	CONSIGLIERE	X	
5	GIUSIANO Armando Luigi	CONSIGLIERE		X
6	BIOLETTI Aldo	CONSIGLIERE	X	
7	MIELE Emmanuel	CONSIGLIERE		X
8	CIVALLERI Giovanni Tommaso	CONSIGLIERE	X	
9	RIGONI Dante	CONSIGLIERE	X	
10	GALLELLO Roberto Giuseppe	CONSIGLIERE	X	
11	VICARI Paolo	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	9	
		Totale Assenti:		2

Assiste NASI Dott.ssa Chiara Angela, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza ELLEN Roberto nella sua qualità di Presidente.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE DI IMPOSTA – ANNO 2024 – CONFERMA - PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020) aveva disposto che l'imposta municipale propria (IMU) fosse disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 aveva sancito l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI. La sopracitata legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020) ha, pertanto, attuato l'unificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) definendo un nuovo assetto del Tributo Immobiliare e disponendo, all'articolo 1 quanto segue:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del

comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

- al comma 756, che a decorrere dall'anno 2021 i Comuni avrebbero avuto la possibilità di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote avrebbe dovuto essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che avrebbe consentito, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che avrebbe dovuto formare parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera sarebbe stata priva di efficacia;

Tale decreto è stato emanato dal MEF solo il 7 luglio 2023 ed è emersa subito la necessità di conformarsi ad esso già a decorrere dal 2024;

Preso atto che l'art. 6 ter introdotto nel DL 29/09/2023 n° 132 (Disposizioni urgenti in materia fiscali) dalla Legge di conversione 27/11/2023 n° 170 al comma 1 ha disposto che *“l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione dal Ministero Economia e Finanze decorre dall'anno di imposta 2025”*;

Visto il comunicato del MEF in data 30/11/2023 con il quale, nel ribadire lo slittamento al 2025 dell'obbligo di che trattasi stabilisce che per l'anno di imposta 2024 i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sino ad ora utilizzate, così come previste dall'art. 13 commi 15 e 15 bis del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 vale a dire tramite l'inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Atteso, dunque, che per il 2024 non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel Decreto MEF 07/07/2023 per cui possono essere riproposte le aliquote deliberate nel 2023;

Richiamati i sottoelencati provvedimenti:

- DCC n. 15 del 31.07.2020 di approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

- DCC n. 17 del 31/07/2020 di approvazione alla luce delle nuove disposizioni reintrodotte dall'art. 1 commi da 738 a 783 della L. 160/2019, delle aliquote relative all'anno 2020

- DCC n. 36 del 28.12.2020 di approvazione aliquote anno 2021;

- DCC n. 50 del 30/12/2021 di approvazione griglia delle aliquote IMU per l'anno 2022;

- DCC n. 37 del 23/12/2022 di approvazione griglia delle aliquote IMU per l'anno 2023;

Atteso che si rende necessario procedere ora alla determinazione ed approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2024 alla luce delle disposizioni normative sopra riepilogate e riconosciuta la

volontà del presente Consesso riproporre la stessa griglia di aliquote licenziata nel 2023 con la precisazione che viene in questa sede riproposta anche l'aliquota agevolata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado e per i nuovi insediamenti produttivi stante la proroga al 2025 dell'applicazione del Decreto MEF 07/07/2023;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
b) Unità immobiliare nelle categorie catastali A/2 – A/3- A/4 -A/5 – A/6 – A/7 per i quali è stato stipulato un contratto di locazione	9,20
c) Unità immobiliare nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 -A/5 - A/6 – A/7 concesse in uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti di 1° grado purché il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di due immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio nazionale e che il beneficiario vi risieda e dimori abitualmente	9,20
d) Unità immobiliare appartenenti alla Categoria C	10,20
e) Unità immobiliare appartenenti alla Categoria D/1 e D/5	0*
f) Aree edificabili	10,20
g) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, accertati dall'Ufficio Tecnico del Comune, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%	10,60

*** Per i fabbricati di Categoria “D” l'imposta in oggetto dovrà essere versata nella misura dello 7,6 % di esclusiva spettanza statale.**

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

Udita la relazione del Sindaco e gli interventi dei Consiglieri presenti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dal responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000, come sostituito dall'art. 3 co. 1, lett. b) del DL 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;

Con votazione palesemente espressa per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente: voti favorevoli n. 8, voti contrari ZERO, astenuti n. 1 (GALELLO Roberto Giuseppe), Consiglieri presenti n. 9, Consiglieri votanti n. 8

D E L I B E R A

1) Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e delle disposizioni introdotte dall'art. 1 commi dal 738 al 783 della L. 27.12.2019 n. 160 (L. bilancio 2020), dal Decreto MEF 07/07/2023 e dall'art. 6 ter DL 132/2023 convertito dalla L. 170/2023, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2024:

TIPOLOGIA DI IMMOBILI	ALIQUOTE %
a) Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
b) Unità immobiliare nelle categorie catastali A/2 – A/3- A/4 -A/5 – A/6 – A/7 per i quali è stato stipulato un contratto di locazione	9,20
c) Unità immobiliare nelle categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 -A/5 - A/6 – A/7 concesse in uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti di 1° grado purché il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di due immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio nazionale e che il beneficiario vi risieda e dimori abitualmente	9,20
d) Unità immobiliare appartenenti alla Categoria C	10,20
e) Unità immobiliare appartenenti alla Categoria D/1 e D/5	0*
f) Aree edificabili	10,20
g) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, accertati dall'Ufficio Tecnico del Comune, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%	10,60

*** Per i fabbricati di Categoria "D" l'imposta in oggetto dovrà essere versata nella misura dello 7,6 % di esclusiva spettanza statale.**

2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

3) Di precisare, inoltre, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

- 4) Di disporre che venga dato al presente provvedimento ampia diffusione con relativa informativa ai contribuenti.
- 5) Di trasmettere pertanto copia al Servizio finanziario e tributi per gli adempimenti di competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE con n.ro 8 voti favorevoli, contrari n. ZERO, astenuti n. 1 (GALELLO Roberto Giuseppe), espressi per alzata di mano da numero 9 Consiglieri presenti e n. 8 Consiglieri votanti

DICHIARA

immediatamente eseguibile la su estesa deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, trattandosi di provvedimento propedeutico al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 la cui approvazione è posta al punto 9 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
ELLENA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI Dott.ssa Chiara Angela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 01/03/2024 al 16/03/2024 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI Dott.ssa Chiara Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
NASI Dott.ssa Chiara Angela
